

Documento di consultazione 530/2019

Interventi di aggiornamento al Codice di Rete Tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

In via generale condividiamo l'iniziativa dell'Autorità e il principio da cui prende le mosse la revisione del sistema delle garanzie qui proposta, nell'ottica di contenimento della loro onerosità a fronte di un maggior impegno dell'Utente del Trasporto (UdT) nella regolarità dei suoi pagamenti all'impresa distributrice.

Riteniamo al contempo che alcune previsioni nel documento in oggetto debbano essere opportunamente calibrate tenendo presente i limiti operativi che talvolta ostacolano i pagamenti degli importi fatturati e l'adeguamento delle garanzie. In via generale, riteniamo fondamentale che il ritardo nel pagamento, propedeutico alla richiesta di adeguamento della garanzia, sia valutato non su una singola fattura, che per motivi esterni alla volontà dell'operatore può non esser liquidata entro i tempi stabiliti, ma su un ammontare corrispondente a una certa percentuale dell'importo da garantire (GAR). Diversamente, sarebbe particolarmente punitivo anche per un operatore diligente che talvolta per motivi non prevedibili e involontari non è in condizione di corrispondere gli importi fatturati entro i termini stabiliti.

Inoltre riteniamo opportuno, stabiliti gli strumenti necessari a minimizzare l'inadempimento contrattuale dell'UdT per cause dipendenti dalla controparte, valutare l'introduzione misure volte a incrementare la trasparenza e a rendere il mercato e i clienti finali consapevoli della regolarità dei pagamenti dei fornitori, con l'obiettivo di responsabilizzare i fornitori in vista del superamento della maggior tutela.

Due mesi dalla data di pubblicazione della delibera in esito alla consultazione in oggetto ci sembra essere un tempo congruo per recepire le proposte.

A seguire osservazioni più di dettaglio.

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Riteniamo condivisibile la proposta avanzata di minimizzare i tempi di esposizione del distributore, se accompagnata da una conseguente riduzione degli importi da garantire nell'ambito del contratto di trasporto. Tuttavia l'eliminazione delle procedure di sollecito e la limitazione a un solo giorno lavorativo dei tempi di diffida ad adempiere rischiano di punire gravemente con l'escussione della garanzia anche UdT diligenti, il cui ritardo nel pagamento della fattura sia dovuto a motivi meramente tecnici e/o operativi, non necessariamente nella responsabilità dello stesso venditore. Per questo motivo, riteniamo opportuno:

- non eliminare totalmente la procedura di sollecito, ma accorciarne la durata a un giorno lavorativo messo a disposizione dell'UdT a fronte del sollecito del distributore che dovrebbe esser trasmesso entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza di pagamento;
- ridurre a 5 i giorni lavorativi i tempi a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente. Questo anche per evitare che la previsione di un unico giorno lavorativo per presentare la diffida porti i distributori a ricorrere a procedure automatiche di invio di tali comunicazioni, senza cercare con l'UdT un normale confronto volto a effettuare verifiche di natura tecnico-operativa o di interpretazione della normativa che possono giustificare il supposto inadempimento.

Inoltre, al fine di ridurre le cause tecnico-operative sopra citate, derivanti anche dall'interazione con una molteplicità di distributori talvolta non opportunamente strutturati, si chiede di introdurre i seguenti strumenti finalizzati a mettere gli UdT nelle condizioni di potere effettivamente adempiere alla nuova procedura:

- obbligo per i distributori di inviare tutte le comunicazioni relative a richieste di presentazione o adeguamento di garanzie e di sollecito o diffida ad adempiere a pagamenti di fatture o a richieste di adeguamento delle garanzie esclusivamente tramite un indirizzo PEC indicato dall'UdT stesso,

al fine di consentire all'UdT di reagire con tempestività a queste comunicazioni tramite l'utilizzo di canali prioritari. Il termine previsto per il successivo adempimento decorrerebbe sempre dalla data di effettiva ricezione della comunicazione al suddetto indirizzo;

- obbligo per i distributori di inviare agli utenti un report mensile contenente l'elenco delle fatture emesse e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento, al fine di agevolare l'operatività.

Si ritiene, inoltre, indispensabile prevedere la standardizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di dettaglio di fatturazione da parte di tutti i distributori, con monitoraggio del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione di tali dati.

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Pur ritenendo in linea di principio condivisibile la revisione della condizione 2.5 c, riteniamo necessario che sia opportunamente calibrata l'individuazione dei parametri.

Anche per un operatore diligente è eccessivamente stringente la formulazione proposta per la prima condizione, relativa al mancato rispetto del pagamento di una singola fattura entro l'ottavo giorno lavorativo: per motivi meramente operativi può accadere che un buon pagatore non soddisfi questa condizione puntuale.

Riteniamo quindi opportuno che venga valutata una diversa soluzione in luogo della proposta puntuale sulla singola fattura, che potrebbe essere trovata nell'identificazione di un parametro che tenga conto di un ammontare di fatture per importi oltre una certa soglia, a esempio prevedere l'inadempienza se il ritardo nel pagamento riguarda una certa percentuale (10%) delle fatture con importo superiore a una certa soglia (100€).

Diversamente condividiamo la proposta relativa al primo parametro fissato a 4,5 giorni dalla scadenza del pagamento.

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Riteniamo preferibile l'attuale assetto che prevede la soglia di tolleranza al 20% a prescindere dall'importo da garantire. Tale preferenza è correlata alla numerosità dei distributori esistenti verso cui gli utenti si trovano a dover rilasciare garanzie.

Inoltre, l'abbassamento della soglia potrebbe comportare a fronte della liberalizzazione del mercato retail un notevole incremento dell'onere amministrativo.

Segnaliamo inoltre che l'adeguamento della garanzia, nel caso di acquisizione di un numero rilevante di POD, in 7 giorni lavorativi non è fattibile per motivi tecnici legati anche al coinvolgimento di istituti finanziari: una tempistica realistica può essere identificata in 15 giorni lavorativi.

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Come anticipato in premessa, riteniamo opportuno che la richiesta di adeguamento della garanzia sia subordinata al ritardo nel pagamento non di una singola fattura, ma di un importo oltre una certa soglia che potrebbe essere individuata tra il 5 e 10% del GAR, poiché anche un operatore diligente può ritrovarsi nella condizione di non liquidare per tempo una singola fattura per motivi estranei alla sua volontà. È infatti opportuno tener conto dell'errore materiale che può essere commesso nell'ambito della gestione delle fatture, considerando anche della molteplicità dei punti compresi nel contratto, e che incide sull'andamento della pratica. In particolare segnaliamo che, benché l'introduzione della fatturazione elettronica abbia notevolmente semplificato la gestione dei flussi di fatturazione tra le controparti, ancora permangono casi di mancata liquidazione delle fatture dettati, a esempio, dal fallimento della trasmissione della stessa: nella nostra esperienza continua ad accadere che, nonostante il distributore invii correttamente una certa fattura tramite lo SDI e riceva conferma dell'avvenuta consegna, suddetta fattura non sia correttamente distribuita

all'utente del trasporto. Da qui, emerge quanto sia critico legare l'adeguamento della garanzia all'inadempimento su una singola fattura che può essere soggetta a ritardi nel pagamento per problemi informatici che ostacolano i flussi di comunicazione tra le controparti del contratto.

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Condividiamo la proposta. Riteniamo questo un efficace intervento regolatorio a garanzia di un mercato concorrenziale depurato da comportamenti opportunistici.

Si ritiene che non si debbano introdurre elementi che possano favorire quei soggetti che prestano come garanzie giudizi di rating al posto di garanzie c.d. "tradizionali" (bancarie e/o assicurative).

Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?

Si condivide.

Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Si condivide.

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Si condivide.

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Si condivide.

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se si motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

Riteniamo opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative nell'ambito del contratto di trasporto solo istituti dotati di giudizio di rating.